



**COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**  
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

**DETERMINA SINDACALE N. 12 DEL 12.06.2023**

**Oggetto: Proroga Nomina di Responsabile di Elevata Qualificazione dell'Area Economico Finanziaria**

**IL SINDACO**

**Richiamato** il principio di distinzione delle competenze all'interno del Comune tra organi di governo, cui è riservato il potere di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, ed organi burocratici, cui spetta l'attività e l'adozione di atti di gestione amministrativa, previsto dal D.Lgs. n. 165/2001 e dal D.Lgs. n. 267/2000;

**Considerato** che l'art. 97 della Costituzione stabilisce che *"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari"*;

**Visto** l'art. 14, comma 1 dello Statuto della Regione Siciliana che attribuisce al Legislatore regionale la competenza legislativa in materia di enti locali;

**Visto** l'art. 13, comma 1, della L.R. n. 7/1992, a tenore del quale il Sindaco *"nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dello Statuto e dai regolamenti afferenti al Comune"*;

**Visto** l'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale *"Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali"*;

**Considerato** che l'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;

**Dato atto** che con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 22.12.1998 sono stati adottati i criteri per la formulazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** il vigente Regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici approvato con delibera di Giunta Comunale n. 169/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

**Richiamato**, in particolare, l'art. 19 del Regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici, che disciplina il conferimento degli incarichi di responsabilità di servizio, statuendo come gli incarichi sono

conferiti con provvedimento motivato del Sindaco a dipendenti classificati nella categoria D, a meno che il settore interessato non ne sia privo, con consequenziale conferimento a dipendenti classificati nella categoria C;

**Osservato che:**

- ai sensi del 2 comma dell'articolo 51 della legge n. 142/1990, così come risulta recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii. *“spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme adottate dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti”*;
- Il 3 comma del medesimo articolo stabilisce che *“spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell'ente”*;
- Al medesimo 3 comma del già citato articolo 52 si statuisce che ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

**Richiamata** la determina n. 149 del 29.03.2023, avente ad oggetto *“Inquadramento automatico del personale in servizio con decorrenza 1 aprile 2023 – art. 13, c. 2, CCNL 16 novembre 2022”*, mediante la quale si è proceduto al reinquadramento del personale in servizio, seguendo il nuovo sistema di classificazione, articolato in quattro Aree rispettivamente: Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

**Visto** il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022 che all'art. 16 statuisce che:

*“1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:*

*- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*

*- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.*

*2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:*

*a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*

*b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti*

*esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

*3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.*

*4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:*

*a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;*

*b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori. ”;*

**Richiamata** la determina n. 164 del 04.04.2023 e visto in particolare l'art. 19, comma 2, del CCNL 2019 – 2021 ai sensi del quale *“Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.”*

**Rilevato** che ai sensi della disposizione sopra citata risulta possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di Responsabile di Elevata Qualificazione, ex incarico di Posizione organizzativa, anche a personale della categoria Istruttori, ex categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali;

**Vista** la determina sindacale n. 7 del 11.04.2023 con la si è proceduto alla nomina quale Responsabile di Elevata Qualificazione dell'Area Economico Finanziaria la Dott.ssa Carmela Costantino, dipendente della categoria Istruttori, ex categoria C2, incardinata nel Servizio citato da anni, e, dunque, in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali per mesi due a decorrere dall'11.04.2023 e fino all'11.06.2023;

**Ritenuto**, altresì, al fine di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, di dover provvedere alla proroga dell'incarico per ulteriori due mesi a decorrere dal 12.06.2023 e che, in caso di assenza, impedimento e incompatibilità, a qualunque causa dovuti, sia legittimato ad esercitare le funzioni vicarie o sostitutive della predetta Area Economico Finanziaria, nonché dell'Area Amministrativa;

**Richiamata** la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 14.03.2019 avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni organizzative;

**Richiamata** la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 11.06.2019 avente ad oggetto la valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni;

**Visti:**

- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici.

## DETERMINA

- Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di prorogare l'incarico** di Responsabile di Elevata Qualificazione dell'Area Economico Finanziaria, alla dipendente Dott.ssa Carmela Costantino a decorrere dalla data odierna e per due mesi;
- Di dare atto** che alla medesima sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno;
- Di dare atto** che l'incaricata ha rilasciato la dichiarazione relativa all'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, della Legge n. 190/2012, nonché della L. n. 235/2012;
- Di stabilire** che in caso di assenza, incompatibilità e impedimento, a qualunque causa dovuti, della medesima, le relative funzioni saranno espletate da sostituto/vicario, individuato nella persona della Dott.ssa Caterina Quacquaro, Responsabile dell'Area Amministrativa;
- Di statuire**, inoltre, che il sostituto/vicario del Responsabile dell'Area Amministrativa è individuato nella Dott.ssa Carmela Costantino;
- Di attribuire** alla Responsabile di Elevata Qualificazione l'indennità di posizione, come da ultima pesatura, giusta delibera di Giunta Comunale n. 76 del 11.06.2019, parametrata al numero di ore di attività lavorative svolte presso il Comune di Sant'Alessio Siculo;
- Di fare salva** la facoltà di revocare l'incarico con provvedimento motivato del Sindaco, adottato in conformità alle normative vigenti, in caso di intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;
- Di demandare** l'Ufficio di Ragioneria ai conseguenziali atti gestionali di competenza;
- Di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- Di disporre** la notifica del presente provvedimento a tutte le parti interessate e agli organi cui si deve per legge;
- Di pubblicare** il presente atto all'Albo pretorio online e sul sito web istituzionale dell'Ente, nella apposita sezione Amministrazione Trasparente, assolvendo agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

